

ORIGINALE

Allegato a Delib. C.C. n. 32 del 30.09.2002


R E G O L A M E N T O

COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

COMUNE DI LEI (NUORO)

.....

IL SINDACO



IL SEGRETARIO



(1)

ART. 1

COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

E' costituita la Compagnia Barracellare del Comune di  
L E I secondo le norme del presente Regolamento e sotto  
l'osservanza delle norme di cui al R.D. 14/7/1898 N°403 e  
della Legge Regionale 15/7/1988 N°25.-



ART. 2

SEDE LEGALE

La Compagnia ha sede legale in LEI in Via Su Furraghe

(presso il Municipio)



ART. 3

DURATA DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia avrà una durata minima di un triennio.

Allo scadere del triennio, qualora almeno sei mesi prima della scadenza non viene data disdetta o venga assunta una diversa deliberazione da parte della Giunta Municipale Com-  
pagnia si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio.

In caso di dimissioni o decadenza, la Compagnia resta, comunque, in carica sino alla immissione in servizio della nuova Compagnia.



(5)

ART. 4

E S E R C I Z I O

ART.4-

"L'esercizio, fatta eccezione per il I° anno in cui è costituita per la prima volta la Compagnia, ha inizio nel periodo compreso tra il I° Ottobre e il 31 Dicembre."



ART.5

FUNZIONI E COMPETENZE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Le funzioni proprie della Compagnia Barracellare consistono nella salvaguardia delle proprietà loro affidate in custodia dai proprietari assicurati verso un corrispettivo secondo quanto indicato dall'art. del presente Regolamento.

La Compagnia, tuttavia, su richiesta delle autorità istituzionalmente preposte al servizio, collabora in materia di:

- a) Protezione civile;
- b) Prevenzione e repressione dell'abigeato;
- c) Prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.P.R. 10/09/1982 n.915 in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali;
- d) Salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- e) Salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
- f) Tutela di parchi, aree vincolate e protette, flore, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
- g) Caccia e pesca;
- h) Prevenzione e repressione degli incendi;
- i) Salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Ente Comune di appartenenza, siti fuori della cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.



ART. 6

COMPETENZA TERRITORIALE

La Compagnia espleta le proprie funzioni entro l'ambito del territorio Comunale del Comune di appartenenza.

Tuttavia, la Compagnia può estendere le sue indagini e la sua azione anche fuori del proprio territorio nei seguenti casi:

- a) in caso di flagranza dell'illecito commesso nel proprio territorio;
- b) in caso di richiesta, da effettuarsi tramite il Sindaco del Comune, da parte delle forze di polizia dello Stato e della Regione;
- c) in caso di operazioni concordate fra Compagnie Barracellari, d'intesa con i Comuni interessati.



ART. 7

COMPOSIZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare è costituita dai seguenti componenti:

N° 1 Capitano;

N° 2 Tenenti;

N° Sergenti;

N°44 Barracelli

N° 1 Segretario

Il numero dei Barracelli non potrà in nessun caso essere inferiore a dieci unità.

Nel caso che, durante la durata in carica della Compagnia dovesse scendere a meno di dieci unità, si provvederà alla sua integrazione con la nomina di nuovo Barracelli.



ART. 8

NOMINA DEL CAPITANO

Il Capitano è designato dalla Giunta Municipale fra persone che abbiano i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 25 anni d'età;
- b) aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno 5 anni;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia è chiamata ad operare;

Del requisito di cui al punto b) si potrà prescindere quando:

- 1°) Venga nominata per la prima volta la Compagnia Barracellare;
- 2°) La nuova Compagnia venga ad operare dopo dieci anni dal funzionamento della precedente;
- 3°) Se la persona proposta alla nomina di Capitano abbia prestato servizio, per un periodo di almeno 5 anni in qualità di sottufficiale o Ufficiale nei Corpi di Polizia di Stato, delle Guardie di Finanza o dell'Arma dei Carabinieri;

La deliberazione consiliare di nomina, deve, nei termini di legge, essere trasmessa al Prefetto della Provincia per l'accertamento dei requisiti e l'attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione ufficiale della Prefettura di convalida della nomina del Capitano e della attribuzione della qualifica di agente di P.S., il Capitano dovrà prestare giuramento nelle mani del Sindaco con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di giuramento.

Nel caso il rinnovo della Compagnia per il triennio successivo, La Giunta Municipale dovrà provvedere a designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposti dalla Compagnia Barracellare uscente a scrutinio segreto.



## ART. 9

## FUNZIONI DEL CAPITANO

Il Capitano rappresenta la Compagnia Barracellare, la dirige e coordina ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio, Barracellare.

Egli disporrà le ronde per destinarle al controllo del territorio a seconda delle esigenze di servizio.

In casi di assenza, impedimento, cessazione o decadenza, il Capitano è sostituito dall'Ufficiale più anziano d'età.



ART. 10

NOMINA DEI BARRACELLI

Entro 30 giorni dalla data del Giuramento del Capitano, la Giunta Municipale di concerto con il Capitano medesimo, predispone e approva l'elenco dei componenti della Compagnia.

Per la nomina a Barracello sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) avere la maggiore età;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- e) possedere l'idoneità fisica al servizio;
- f) aver frequentato la scuola dell'obbligo o in mancanza dimostrare di saper leggere e scrivere.

Detta dimostrazione deve essere data mediante dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato alla presenza del Sindaco.

Si può prescindere da tale requisito, tuttavia, qualora l'interessato abbia già fatto parte di una compagnia barracellare per un periodo non inferiore ad anni tre, se proposto alla nomina di barracello, e non inferiore a cinque anni se proposto alla nomina di Capitano della Compagnia.

Non possono far parte della compagnia barracellare:

1°) Coloro che avendo fatto parte di precedente compagnia non ne abbiano regolarmente reso il conto alla scadenza prevista, abbiano regolarmente reso il conto alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi o revocati dalla compagnia stessa.

2°) Coloro che fanno parte del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale sotto la cui giurisdizione opera la compagnia."

La deliberazione della Giunta Municipale con la quale vengono nominati i barracelli dovrà essere trasmessa al Prefetto della Provincia per il riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica sicurezza.



Ottenuto il riconoscimento anzidetto, la Compagnia può validamente esercitare le proprie funzioni.

Nella nomina dei Barracelli si dovrà dare preferenza ai proprietari in precedenza nonchè all'attitudine e capacità degli interessati ai compiti da svolgere.



ART. 11

FUNZIONI DEI BARRACELLI

I Barracelli hanno il compito di svolgere il servizio loro assegnato nell'ambito del territorio e dei compiti loro assegnati dal Capitano e dagli Ufficiali.

Essi non possono esimersi dal servizio senza giustificato motivo.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, previo accertamento della liceità della causa, potrà procedere alla dispensa dal servizio.

E' fatto espresso divieto ai barracelli di prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti per effettuare la sorveglianza loro affidata, nè farsi sostituire anche temporaneamente.

Durante il servizio i barracelli dovranno tenere un contegno dignitoso e corretto così come si addice a persone incaricate di pubblico servizio.



ART. 12

NOMINA DEI TENENTI E DEI SERGENTI

L'attività della Compagnia ha inizio con il provvedimento di immissione in servizio ai sensi dell'art.13 della L.R. 15/7/1988, n.25

L'elezione dei Tenenti <sup>è</sup> effettuata in seduta pubblica ed a scrutinio segreto da tutti i componenti della compagnia barracellare.

La seduta è presieduta dal Sindaco assistito da un dipendente comunale con funzioni di Segretario.

Risulteranno eletti coloro che conseguiranno il maggior numero di voti. A parità di voti si proclamerà eletto il maggiore d'età.



ART. 13

FUNZIONI DEGLI UFFICIALI E SOTTOUFFICIALI

i sensi  
u-  
l-  
Gli Ufficiale ed i Sottoufficiali, di concerto con il Capitano della Compagnia, provvedono alla formazione delle squadre.

I Sottoufficiali provvedono alla formazione delle pattuglie ed al loro dislocamento nell'ambito del territorio comunale.

Gli Ufficiali, nell'ambito delle direttive ricevute dal Capitano, provvedono alla ispezione delle pattuglie e delle squadre e sono responsabili del buon funzionamento del servizio.

Entro il giorno successivo a quello in cui viene effettuato il servizio, il sottoufficiale deve provvedere alla consegna al Segretario del rapportino di servizio controfirmato dall'Ufficiale responsabile.



ART. 14

IL SEGRETARIO

In concomitanza della Assemblea dei Barracelli per la elezione degli Ufficiali, la Compagnia provvede alla designazione da effettuarsi a scrutinio segreto, del Segretario.

La nomina sarà effettuata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione sulla base della designazione effettuata dalla Compagnia.

Il Segretario deve essere prescelto fra i membri della Compagnia che risultino essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore.

Qualora all'interno della Compagnia non vi sia nessuno in possesso dei requisiti o non possa o non voglia accettare, il Segretario può essere designato fra persone esterne alla Compagnia.



ART. 15

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario ha funzioni tecnico amministrative e contabili.

Il Segretario assiste alle riunioni della Compagnia redigendone i relativi verbali.

Cura la tenuta e l'aggiornamento degli atti amministrativi e delle scritture contabili assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Prima di porre in uso qualsiasi registro, il Segretario deve procedere alla numerazione dei fogli ed alla loro vidimazione presso il Comune da parte del Sindaco o di un suo delegato.

Il Segretario ha, inoltre, l'obbligo di assistere a tutte le udienze che i periti barracellari terranno nell'interesse della compagnia.

In caso di necessità il Capitano designerà uno o più barracelli a coadiuvare il segretario nell'esercizio delle sue funzioni.

Alla fine di ciascun'anno ed a fine gestione, al Segretario incombe l'obbligo di presentare al Sindaco tutti i registri in suo possesso e rendere conto della gestione in generale e del suo operato in particolare.

per le funzioni sopra dette dovrà essere corrisposto al Segretario un compenso che sarà determinato annualmente dalla Compagnia;

Al Segretario verrà affidata la gestione di un adeguato fondo economato per le spese minute riferite alla amministrazione della compagnia.

"Il fondo di cui sopra non dovrà essere superiore a Euro 516,46 (un milione) e le modalità di funzionamento e rendicontazione del fondo sono le stesse previste dal Regolamento Comunale di Economato in quanto compatibili".

"Il Segretario fra le altre incombenze ha anche l'obbligo di assistere alle udienze tenute dall'arbitro".



## ART. 16

## INFRAZIONE E SANZIONI DISCIPLINARI

I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con le (sortazioni a non ricadervi;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
- d) l'esclusione dalla compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dalla Giunta Comunale su proposta motivata dal Capitano dopo aver sentito l'interessato semprechè questi ne abbia fatto richiesta.



L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica alla Giunta Municipale che decide entro i successivi sessanta giorni.

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, possono essere momentaneamente sospesi dal servizio;



ART. 17

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL CAPITANO

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui all'articolo precedente, può essere sospeso, e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione della Giunta Municipale, sentito, ove ne faccia richiesta l'interessato.

La sospensione o la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

In caso d'inerzia dell'Amministrazione comunale, si provvede ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 23/10/1978 N°62.



ART. 18

SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni pecuniarie previste dal 3° Comma del precedente articolo 16 vengono fissate come segue:

Per la prima infrazione sanzionabile.....	€.15,49
Per la seconda infrazione sanzionabile.....	€.30,99
Per la terza infrazione sanzionabile .....	€.46,48

La prima sanzione deve essere pagata dal barracello entro due giorni dalla sua applicazione, le successive saranno trattenute a fine esercizio in sede di ripartizione degli utili.



ART. 19

GIURAMENTO

I componenti della compagnia barracellare riceveranno la patente prevista dall'art.13 della Legge Regionale n.25/1988 e dovranno prestare il giuramento nelle forme previste dalla legge, nelle mani del Sindaco.

Dell'adempimento verrà redatto apposito verbale a cura del Responsabile area amministrativa

ART. 20

PUBBLICITA'

Della avvenuta costituzione della compagnia, il Sindaco darà notizia alla popolazione mediante manifesti da affigersi nei luoghi pubblici, lungo le strade principali ed all'Alco Pretorio del Comune.



ART. 21

IL TESORIERE

Le funzioni di Tesoriere della Compagnia saranno affidate al medesimo Istituto bancario che gestisce la tesoreria del Comune.

Le riscossioni ed i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere con reversali e mandati di pagamento a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia

A fine esercizio e comunque entro e non oltre il 28/Febraio di ciascun anno successivo a quello al quale il conto si riferisce, il Tesoriere provvederà alla presentazione del Conto Consuntivo e degli allegati di svolgimento.

Il rapporto fra la Compagnia e l'Istituto bancario sarà regolato dalle stese condizioni che regolano il rapporto fra il Comune e l'Istituto bancario ed alle medesime condizioni e norme in quanto applicabili.

0

0



ART. 22

BILANCIO E CONTABILITA'

All'inizio di ciascun esercizio la compagnia predispone ed approva il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa.

Alla fine di ciascun esercizio verrà redatto preliminarmente il rendiconto annuale e, successivamente, non appena il Tesoriere avrà reso il Conto, provvederà alla sua approvazione e trasmissione insieme agli allegati alla Giunta Municipale per la definitiva approvazione;

La gestione finanziaria sarà documentata con la tenuta a cura del Segretario e del tesoriere dei registri contabili indicati all'art. 25 del presente Regolamento.

Al 30 giugno ed al 31 Dicembre, la Compagnia sarà tenuta a presentare un rendiconto contabile sulla attività svolta dal quale risulti fra l'altro il fondo iniziale di cassa, le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel semestre nonché il fondo finale di cassa.

Detti rendiconti saranno trasmessi a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente in materia di Polizia locale.

Il Sindaci esercita la sorveglianza sulla gestione contabile ed amministrativa della Compagnia ed a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.



ART. 23

ENTRATE DELLA COMPAGNIA

Le entrate della Compagnia sono costituite da:

- 1°) I compensi per la custodia dei beni pubblici;
- 2°) I diritti di assicurazione sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale di cui all'art. 36 del presente Regolamento;
- 3°) Gli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del R.D. 14/7/1898 n°403 in conformità del disposto di all'art. 24 del presente Regolamento.
- 4°) I contributi finanziari erogati dagli Enti Pubblici o da privati.
- 5°) Ogni altro introito previsto dal Presente Regolamento o da disposizioni di legge.



ART. 24

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Alla fine di ciascun esercizio la Compagnia provvederà ad effettuare le seguenti operazioni:

- 1°) Provvederà al pagamento dei danni agli assicurati;
- 2°) Provvederà al pagamento a saldo del compenso al Segretario;
- 3°) Provvederà al pagamento di qualsiasi spesa derivante da liti, perizie e spese d'amministrazione varie;
- 4°) Provvederà al pagamento di qualsiasi spesa inerente il servizio barracellare;
- 5°) Provvederà ad effettuare il rimborso delle indennità spettanti ai barracelli che, per l'espletamento dei servizi d'istituto, hanno messo a disposizione della Compagnia il proprio automezzo, risultante dai rapportini giornalieri di servizio a firma del capo squadra e dal Tenente di turno. La misura di detta indennità verrà stabilita di anno in anno dalla Compagnia all'inizio dell'esercizio.

Effettuate dette operazioni, l'utile risultante sarà ripartito come segue:

- a) Verrà liquidata al Capitano una indennità d'istituto;
- b) Verrà ripartita la restante somma, previo accantonamento di una quota per fondo cassa per l'esercizio successivo, fra tutti i barracelli compreso il Capitano e il Segretario (se anche Barracello) in misura direttamente proporzionale alle giornate di effettiva presenza prestate durante l'anno e risultanti dai rapporti giornalieri.

In considerazione della particolarità del servizio svolto, è data facoltà alla Compagnia di determinare annualmente in sede di approvazione del Bilancio dei criteri differenziati relativamente alla ripartizione degli utili per il Capitano, gli Ufficiali e i Sottufficiali"

Il rendiconto deve essere effettuato entro 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deliberato dalla Compagnia entro i quindici giorni successivi.



ART. 25

REGISTRI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI

La Compagnia è obbligata a tenere i seguenti registri contabili ed amministrativi:

- 1°)Giornale-mastro di cassa:nel quale saranno riportati gli estremi e gli importi di tutte le riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo delle reversali e mandati di pagamento suddivisi per categorie di spese.
- 2°)Registro delle denunce e accertamenti:nel quale sono riportate le denunce d'assicurazione pervenute.
- 3°)Registro dei danni:nel quale vengono annotati i danneggiamenti subiti,il nome del danneggiato e l'entità del danno subito.
- 4°)Registro delle tenture:ove viene annotato il bestiame tenturato ed il nome dell'eventuale proprietario.
- 5°)Registro riepilogativo dei servizi giornalieri.
- 6°)Registro dei verbali delle sedute della Compagnia.



ART. 26

DENUNCE

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno gli allevatori hanno l'obbligo della denuncia del bestiame di cui al successivo a articolo 27 .

In sede di prima costituzione della Compagnia tale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del manifesto con il quale il Sindaco dà comunicazione della avvenuta costituzione della Compagnia Bar-racellare.

Le denunce devono essere presentate al Segretario della Compagnia il quale ha obbligato di rilasciare al denunciante una copia della denuncia debitamente controfirmata.

Contestualmente il Segretario rilascerà la reversale di Cassa per il versamento in Tesoreria del premio assicurativo.

Il proprietario ha, comunque, l'obbligo di denunciare per iscritto le variazioni che durante l'anno avvengono nella consistenza del proprio bestiame nel termine di giorni tre dalla data di variazioni.



ART. 27

BESTIAME

La denuncia è obbligatoria per l'assicurazione del bestiame previsto dall'art.35 del R.D.  
n.403 del 14/7/1898.



ART. 28

ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Spirato il termine utile per effettuare le denunce, la Compagnia senza altro avviso, procederà agli accertamenti d'ufficio nei confronti di coloro che avranno omissa la denuncia.

Gli accertamenti ed i controlli verranno effettuati sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio e dei registri di consistenza tenuti C/O A.S.L. - Macomer; e, se occorre, mediante controllo diretto delle mandrie.

La consistenza sarà quella risultante alla data del 31 Dicembre dell'anno immediatamente precedente.

Tutte le spese di accertamento saranno poste a carico di coloro che, omissi, renitenti o ritardatari, sono tenuti alla denuncia del bestiame, ed al pagamento dell'intero premio di assicurazione.

La Compagnia può, in ogni caso lo ritenga necessario, riesaminare le denunce fatte, anche nel corso dell'esercizio, ed effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuno.

Qualora vengano rilevati accertamenti infedeli, la Compagnia procederà alla notifica agli interessati dagli accertamenti effettuati inviandoli al pagamento del maggior premio ed a presentare eventuali controdeduzioni. entro il termine di giorni 15 dalla notifica.

Le spese per gli accertamenti, le notifiche e quant'altro necessario per la effettuazione delle operazioni d'accertamento saranno poste a carico degli interessati.

Il premio di assicurazione sarà in ogni caso dovuto in base all'accertamento per l'intero anno.



ART. 28/bis

"ART.28/BIS -"In base a quanto disposto dall'art.36 del R.D. 14/-  
07/1898 N°403 e dall'art.4, comma 6°, della L.R. 15/07/1988 N°25  
l'assicurazione del bestiame è estesa anche agli ovini e caprini  
con l'obbligatorietà del pagamento del premio in ragione dell' 1%  
(uno per cento) del valore assicurato che resta stabilito come  
segue:

-PECORE E CAPRE	€ 30,00
-AGNELLI E CAPRETTI In età com- presa tra i 3 e 12 mesi	€ 20,00



ART. 29

PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

La Compagnia, all'inizio di ciascun esercizio, potrà deliberare che il pagamento del premio avvenga in un'unica rata o in due rate semestrali con scadenza al 30 aprile e al 30 Settembre.

In caso di frazionamento in due rate, la seconda sarà calcolata sulla base del bestiame effettivamente posseduto alla data del 30 giugno.

Il proprietario che possiede capi di bestiame selezionato o di prima categoria, ha facoltà di pagare un premio di assicurazione pari al doppio del valore normale.

La Compagnia, prima di accettare l'assicurazione, provvederà ad effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuno.



ART. 30  
PENALE

In caso di omessa o infedele denuncia la Compagnia ha facoltà di applicare una penale pari al doppio della somma dovuta per l'assicurazione del bestiame omesso o per quello accertato in eccedenza alla denuncia.



ART. 31

TERMINE PER LA DENUCNIA DEI DANNI E DEI FURTI

Il termine della denuncia dei furti e dei danni subiti deve essere immediato o, comunque, effettuato entro le dodici ore dal verificarsi dell'evento.

Le denunce devono essere presentate per iscritto alla Compagnia o al Segretario che provvederà ad annotarle nell'apposito registro.

Della avvenuta denuncia il Segretario rilascerà apposita dichiarazione all'interessato.



ART. 32

RISARCIMENTO DEI DANNI

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti degli animali e beni assicurati.

L'indennità che la Compagnia sarà tenuta a liquidare in caso di furto o danneggiamento sarà liquidata in misura del 70% entro tre mesi dalla data dell'evento ed il rimanente 30% a fine esercizio.

Nessuna indennità è dovuta quando si sia accertato che il bestiame è deceduto per cause naturali, malattia o denutrizione.

In caso di danneggiamento si procederà come segue:

a) Verrà effettuata una perizia da parte dei due periti nominati dalla compagnia e si accerterà se il bestiame è curabile o meno.

b) Nel caso in cui il bestiame risulta curabile, nulla è dovuto da parte della Compagnia;

c) Nel caso che il danno produca una deformità permanente, la Compagnia provvederà al pagamento della differenza fra il valore dell'animale e quello realizzato dalla sua vendita.

Nel caso in cui vengano assicurati i terreni e le colture in essi praticate, il risarcimento avverrà sulla base della perizia che verrà effettuata dai periti incaricati.

"Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% (settanta per cento) delle corrispondenti entrate".

./.



## ART. 33

Nel caso in cui venga trovato dai barracelli bestiame errante in pascolo altrui, il bestiame stesso dovrà essere tenturato e condotto in un luogo di custodia.

Il proprietario del bestiame tenturato può provvedere alla rivendica del bestiame pagando contestualmente i diritti di tentura e le spese sostenute per la custodia, nella misura indicata nella apposita tariffa.

In caso di recidiva, il diritto di tentura sarà elevato al doppio per la seconda volta ed al triplo per le volte successive.

La Compagnia ha l'obbligo di notificare per iscritto al proprietario la tentura del bestiame, invitandolo a provvedere al ritiro entro e non oltre il termine di cinque giorni.

La notifica sarà effettuata a mezzo del Messo Comunale notificatore il quale dovrà restituire una copia munita del referto di avvenuta notifica.

Se il proprietario non provvede al ritiro del bestiame entro il termine anzidetto, il Sindaco provvederà a comunicare all'interessato che il bestiame sarà venduto ai pubblici incanti.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese di tentura e di mantenimento e custodia, sarà liquidato al proprietario.

Nel caso in cui il proprietario del bestiame tenturato non sia noto, il Sindaco provvederà ad affiggere un apposito avviso all'Albo pretorio del Comune e dandone notizia sui quotidiani locali ed affiderà il bestiame in custodia ad un allevatore per un periodo massimo di giorni trenta.

Trascorso detto termine senza che nessuno abbia rivendicato il bestiame, lo stesso sarà venduto ai pubblici incanti.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese di tentura, mantenimento e custodia, sarà depositata su un libretto bancario per un anno, trascorso il quale, se non viene rivendicata, verrà versata al Tesoriere del Comune ed utilizzata esclusivamente per beneficenza.



ART. 34

NOMINA DEI PERITI E ARBITRATO

9) ART. 34- E' sostituito dal seguente:

"Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni dei beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno. Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

L'arbitro è nominato, Comu-  
della Giunta  
nale dura in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Per poter essere nominati arbitri occorre:

- a) possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- b) Avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune nel Comune in cui opera la Compagnia;
- c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicati dalle parti.

Ai periti e all'arbitro sarà attribuito il compenso di € 15,49 per ogni perizia o arbitrato e saranno inoltre rimborsate le eventuali spese vive sostenute e regolarmente documentate".



ART. 35

CONTROVERSIE

Le controversie fra il Segretario e la Compagnia o fra i componenti la compagnia stessa possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 36

PREMI E TARIFFE PER IL BESTIAME

Il premio di assicurazione per il bestiame è stabilito in ragione dell'1% del valore assicurato che è stabilito come segue:

Bovini adulti (età superiore a 12 mesi) :	valore €300,00
Vitelli (età compresa tra 3 mesi e 12 mesi):	valore €150,00
Cavalli	valore €500,00
Asini (di età superiore all'anno)	valore €150,00
Ovini e caprini adulti (età superiore a 12 mesi)	valore € 30,00
Agnelli e capretti (età compresa tra i 3 e i 12 mesi)	valore € 20,00



ART. 37

PREMI E TARIFFE PER L'ASSICURAZIONE DEI TERRENI

Il premio di assicurazione dei terreni è stabilito nella misura del \_\_\_\_\_ % del valore assicurato che è stabilito come segue:

FRUTTETI:


-----	valore f.	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----

ORTI:

-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----

ALTRE COLTURE:

-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----
-----	" "	-----



ART. 38

TARIFFE PER TENTURA MANTENIMENTO E CUSTODIA

Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia Barracellare per diritti di tentura:

Per ogni capo di bestiame grosso.....€.0,52

Per ogni capo di bestiame minuto.....€.0,05

In caso di recidiva, il diritto di tentura è raddoppiato per la prima volta e triplicato per le successive.

Per la custodia e mantenimento del bestiame tenturato sono dovute:

Per bestiame grosso(giorno/capo).....-€.2,58

Per bestiame minuto(giorno/capo) .....€.0,26

Oltre le tariffe sopra indicate, è tenuta una indennità di accompagnamento pari a €.7,75 per ogni barracello tenturante.



ART. 39

TARIFFE PER LE PERIZIE

Al perito, ed all'arbitro nei casi si debba ricorrere all'arbitrato, sono dovute le seguenti indennità:

- Per ogni perizia riflettente furti o danneggiamenti su terreni..... €.7,75
- Per indennità di trasferta a km.. €.0,1

ART. 40

INCARICHI SPECIALI

Qualora la Compagnia Barracellare venga incaricata delle attività previste dalle lettere a,)b,)c,)d,)e,)f,)g,)h,)e i) riportate nell'art. 5 dovrà essere stipulata apposita convenzione con l'Autorità proponente e, contestualmente, sarà fissato di volta in volta il compenso.

